



# Città di Pomigliano d'Arco

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL \_\_ - 7 DIC. 2016 .

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, ACCENSIONE E SCOPPIO DI OGNI TIPO DI FUOCHI D'ARTIFICIO ASCRIVIBILI ALLA CATEGORIA 2 E 3 DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.Lgs. 4 APRILE 2010 N. 58, E DEI COSIDDETTI "FUOCHI DI LIBERA VENDITA" O "DECLASSIFICATI"**

## IL SINDACO

### Rilevato che

- si è largamente diffusa l'abitudine, in occasione di ricorrenze personali (compleanni, feste, ecc.) o di accadimenti sportivi, di far uso smodato, durante la giornata e anche nelle ore notturne, di accensione di fuochi e giocattoli pirici, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, tanto da creare notevole disturbo alle persone;
- tale usanza procura una serie negativa di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana e provocano danni a persone, animali ed al patrimonio sia pubblico che privato;
- tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi o determinandone, quando gli ordigni esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte;
- ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni agli arredi pubblici, veicoli privati ecc.);
- per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza;

**Occorre dunque, con provvedimento contingibile ed urgente da adottarsi senza indugio, per la tutela della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana;**

- **regolamentare** la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute e regolamentare lo sparo in luogo privato;
- **vietare** ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi benché "di libera vendita" ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

## Visto

- l'art. 6 comma 2 della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione animale;
- l'art. 54 del D. L.vo n. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
- il D. L.gs. n. 58/2010 in materia dell'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

## ORDINA

1. **Il divieto di vendita, in forma fissa ed ambulante, di ogni tipo di fuoco ascrivibile alle categorie 2 e 3, di cui all'art 3 del Decreto Legislativo n. 58/2010, e dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio;**
2. **Il divieto al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 58/2010, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti accensione e lo scoppio di giocattoli pirici su tutto il territorio comunale.**
3. **il divieto, per lo stesso periodo, di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;**
4. **il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione ai minori di anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del D. lgs. 58/2010**
5. **I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di € 200,00 ed inoltre puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650 e 703 dl C.P. e 17 comma 2 del R.D. 773/1931 TULPS**

## DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco al fine di darne la massima divulgazione, inoltre la trasmissione agli organi di vigilanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Campania, ovvero ricorso straordinario, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi), dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

L. 7 DIC. 2016



Il Sindaco  
Dr. Raffaele Russo